

n. 47/3-08

CITTA' DI TORINO

Provvedimento del Consiglio Circostrizionale n. 3

"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"

Estratto del verbale della seduta del

2 APRILE 2008

Il Consiglio di Circostrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato **d'urgenza** nelle prescritte forme in **1^ convocazione** per la seduta ordinaria del **2 Aprile 2008**, alle ore **17,45** nell'aula consiliare in **C.so Peschiera 193** presenti, oltre al Presidente **Michele PAOLINO**, che presiede la seduta,

i Consiglieri **ARNULFO, AUDANO, BUCCIOL, BURA, CAPORALE, CANELLI, CARBONE, CASCIOLA, CAVAGLIA', COPPERI, FREZZA, GRASSANO, GATTO, GRIECO, MAGLIANO, MARIELLA, MILETTO, PESSANA, TRABUCCO e VALLE**

In totale, con il Presidente, n. **21** Consiglieri.

Assenti i Consiglieri: **IANNETTI, INVIDIA, PEPE e SOCCO.**

Con l'assistenza del Segretario **Teresa DIENI**

ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C. 3 - PARERE IN MERITO A MODIFICHE PARZIALI AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE DEL COMUNE DI TORINO

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 3 - PARERE IN MERITO A MODIFICHE PARZIALI AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE DEL COMUNE DI TORINO.

Il Presidente PAOLINO, di concerto con il Coordinatore della I[^] Commissione CARBONE, riferisce:

Con nota prot. n. 8379-TI.4.1/05 del 4 marzo 2008 la Divisione Servizi Tributarî e Catasto ha richiesto alla Circoscrizione il parere ai sensi degli artt. 43 e 44 del vigente Regolamento del Decentramento, sulla proposta di deliberazione n. mecc. 2008 01251/013 concernente modifiche parziali al Regolamento per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie.

Le modifiche proposte, per l'anno 2008, all'articolato del "Regolamento per l'applicazione del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie", attengono soprattutto alla necessit  di semplificare la lettura delle norme, a mezzo di semplici integrazioni e precisazioni, e attraverso l'eliminazione di ridondanze (stesso concetto ripetuto su pi  articoli), una sistemazione pi  coerente degli argomenti disciplinati e in tal senso alcuni articoli sono stati soppressi ma la materia disciplinata   stata spostata su altri, o si sono creati nuovi articoli. Alcune modifiche riguardano l'allineamento con il dettato normativo statale di riferimento, il D.Lgs. 507/1993.

Si espongono di seguito le modifiche proposte al regolamento in oggetto.

All'articolo 3 (Autorizzazioni), nel comma 2 sono stati soppressi il penultimo e ultimo periodo, per essere inseriti nell'articolo 4 (Modalit  di presentazione della domanda di autorizzazione), comma 1, in quanto la materia disciplinata   pi  attinente a quest'articolo che all'articolo 3. Nel comma 2, nuova versione,   stato specificatamente richiamato il sistema sanzionatorio (articoli 22 e 23) da applicarsi in caso di violazioni alle prescrizioni contenute nell'articolo.

Il comma 4   stato soppresso poich  la materia trattata   gi  contenuta dell'articolo 9 (suddivisione del territorio cittadino-norme per l'installazione mezzi pubblicitari), comma 1.

I commi 5 e 7 sono stati soppressi ed inseriti nell'articolo 9 commi 4 e 5 per attinenza di materia.

Nell'articolo 4 (Modalit  per la presentazione della domanda di autorizzazione), al comma 1, oltre le modifiche gi  sopra indicate,   stata soppressa la prima parte del primo periodo in

quanto la materia trattata è già disciplinata nell'articolo 3 comma 2. E' stato inoltre introdotto il termine entro il quale deve essere presentata domanda di voltura, tale previsione normativa era contenuta nell'articolo 6 (Vulture dell'autorizzazione, variazione del mezzo pubblicitario) ora soppresso. Sempre nel comma 1, inoltre, è stato soppresso l'ultimo periodo.

Il comma 2 è stato soppresso per essere spostato nell'articolo 9 comma 2 poiché il suo contenuto è più attinente alla materia ivi trattata.

Il contenuto del comma 3 bis è traslato ai punti a), b) ed e) del comma 3. Il nuovo comma 3 bis è derivato dalla traslazione del contenuto del comma 6 dell'articolo 6 ora soppresso.

Nel comma 6 sono stati modificati i tempi di rilascio delle autorizzazioni per impianti da collocare su suolo pubblico. Da 120 giorni si è scesi a 90 giorni.

Il comma 7 è stato soppresso poiché la stessa materia trova disciplina nell'art. 2 comma 4 del Piano generale degli impianti.

All'articolo 5 (Validità dell'autorizzazione, rinnovo, revoca, duplicati), comma 1 è stato riscritto ed è stato introdotto il rinnovo automatico anche per gli impianti di cartellonistica e di affissione, per un triennio oltre il primo, mentre per le insegne d'esercizio o impianti pubblicitari collocati presso la sede dell'attività o sue pertinenze la disciplina è rimasta invariata. La ragione della modifica normativa nasce dalla considerazione che con l'istituzione di uno specifico ufficio di verifica sul territorio per accertare la conformità di collocazione degli impianti di cartellonistica ed affissione, a seguito del rilascio della prima autorizzazione, l'attività conseguente all'istanza di rinnovo presentata dopo solo il primo triennio risulta ora ridondante. Inoltre, in tal modo, si ottiene uno snellimento della procedura nel suo complesso.

Nel comma 2 è stato soppresso l'ultimo periodo poiché il suo contenuto è già insito nel comma 1.

Nel comma 4 sono stati sostituiti alcuni termini con altri più puntuali.

L'articolo 6 (Vulture dell'autorizzazione, variazione del mezzo pubblicitario) è stato soppresso in quanto la sua normativa o richiamava principi generali del sistema autorizzatorio già presenti in altri articoli (articolo 3 comma 2), o è confluita nell'articolo 4 comma 1, 3 e nell'articolo 5 comma 1.

L'articolo 7 (Cessazione, rinuncia della pubblicità e rimozione), ora articolo 6, è stato rinumerato e modificato nella denominazione. In quest'ultima è stato eliminato il riferimento alla manutenzione degli impianti in quanto i commi 2, 3, 4 e 5 che trattavano questa materia sono confluiti nel nuovo articolo 7 denominato "Obblighi derivanti dall'installazione di mezzi pubblicitari".

L'articolo 9 (Suddivisione del territorio cittadino - norme per l'installazione mezzi pubblicitari), sono stati aggiunti i commi 2, 3 e 4 il cui contenuto è quello dei commi soppressi agli articoli 3 e 4.

L'articolo 10Bis (Olimpiadi invernali 2006), in considerazione anche del fatto che non vi è alcuna questione pendente attinente alla materia disciplinata, è stato soppresso poiché non più attuale.

All'articolo 18 (Forme pubblicitarie non assoggettate al canone), comma 2 lettera a) e lettera b) sono state reintrodotte, rispettivamente, le esenzioni dal pagamento del canone sulle iniziative pubblicitarie per le pubblicità dello Stato effettuate per i propri fini istituzionali, nonché per le Istituzioni della Città e per i mezzi pubblicitari collocati per individuare le sedi degli Enti Pubblici Territoriali. Tale dettato normativo riprende la disciplina quadro delle fattispecie imponibili di cui al D.Lgs. 507/1993.

All'articolo 19 (Riduzione del pagamento del canone) è stata meglio specificata per quali iniziative pubblicitarie e per quali soggetti pubblici è prevista la riduzione del pagamento del canone sulle iniziative pubblicitarie, al di fuori delle ipotesi di esenzione di cui all'articolo 18 comma 2 lettera b).

All'articolo 21 bis (Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento) sono state ampliate le ipotesi in cui è possibile concedere una rateazione al di fuori di quelle già indicate, prevedendola anche nei casi di sospensione del rilascio di nuove autorizzazioni o dei rinnovi. Questa modifica consente di definire in tempi più brevi situazioni di morosità dei contribuenti.

All'articolo 22 (Sanzioni amministrative ed interessi), al comma 1 è stato eliminato il richiamo generico all'osservanza delle disposizioni della Legge 689/1981 per le violazioni al regolamento, poiché tale richiamo non era più puntuale, in quanto con l'entrata in vigore dell'articolo 3 bis della Decreto Legge n. 203/2005, le controversie in tema di pubblicità, sono passate alla competenza della Commissione Tributaria.

Nell'articolo 23 (Pubblicità abusiva, sanzioni accessorie), comma 1 il primo capoverso è stato riscritto per una migliore comprensione del testo ma la disciplina è rimasta inalterata.

Nell'articolo 23 bis (Regolarizzazione mezzi pubblicitari), comma 1 è stato puntualizzato che la regolarizzazione degli impianti abusivi è possibile solo con riferimento agli impianti pubblicitari collocati presso la sede dell'attività. La norma così applicata funge da deterrente alla collocazione, su suolo pubblico o privato, di impianti abusivi del tipo cartellonistica e di affissione.

Nelle note è stata soppressa la nota 7 bis in quanto il richiamo normativo non è oggi più puntuale.

La I Commissione riunitasi in data 20 marzo 2008 ha esaminato e discusso le modifiche proposte. Alla luce di quanto suesposto, evidenziati gli aspetti che si ritengono maggiormente significativi, si propone di esprimere parere favorevole.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto l'art. 54 dello Statuto della Città di Torino;
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 esecutiva dal 23/7/96 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27/6/96 esecutiva dal 23/7/96 - il quale fra l'altro, agli artt. 43 e 44 dispone in merito ai pareri di competenza attribuiti ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;

- Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 é:
 - favorevole sulla regolarità tecnica;

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

di esprimere **parere favorevole** per i motivi espressi nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui integralmente si richiamano, in merito alle modifiche parziali proposte al "Regolamento Comunale per l'Applicazione del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie".

Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione per alzata di mano, accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti	21
Astenuti	1 (Arnulfo)
Votanti	20
Voti favorevoli	15
Voti contrari	5

DELIBERA

di esprimere **parere favorevole** per i motivi espressi nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui integralmente si richiamano, in merito alle modifiche parziali proposte al "Regolamento Comunale per l'Applicazione del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie".